



COMUNE DI TUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  
PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 10.08.2023

Art. 1  
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non alimentari.

L'attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, così come definito dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modificazioni, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività per la prima volta.

Art. 2  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ITINERANTE

Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante la SCIA (ex art. 5 L.R. 4 marzo 2021, n. 6.- "Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie".) deve essere presentata in caso di attività esercitata per la prima volta al SUAP del Comune di Tusa, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

La SCIA abiliterà, oltre a svolgere l'attività di commercio in forma itinerante, a:

- esercizio dell'attività itinerante in tutti i Comuni, ivi inclusi quelli della Regione Sicilia;
- esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago;
- esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati;
- alla partecipazione alle fiere

Nella SCIA, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.

Pertanto gli esercenti il commercio, prima di esercitare la vendita in forma itinerante, devono presentarsi al locale Comando di Polizia Municipale per essere informati delle eventuali limitazioni al commercio esistenti nel territorio.

### Art. 3

#### MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ITINERANTE

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

L'attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria nonché i requisiti professionali di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e le altre prescrizioni previste dalla normativa di settore.

L'esercente deve esporre ed essere in possesso dell'autorizzazione in forma originale.

Art. 4  
DIVIETI

La vendita deve avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico (punto di sosta) per più di un'ora (60 minuti).

Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte lo stesso punto di sosta.

La distanza minima di ogni punto di sosta dal precedente deve essere di 400 metri.

Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.

Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica non itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

- in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree dove si svolge il mercato o la fiera;
- nelle aree pedonali;
- nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali); e) in tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Per richiamare gli acquirenti è consentito l'uso di apparecchi di apparecchi di amplificazione tali da non recare disturbo alla quiete pubblica e solo dalle 10:00-13:00 dalle 16:00-19:00.

Art.5  
SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Autorizzazione non in originale	€ 160,00	€ 500,00
Vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati	€ 160,00	€ 500,00
Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche (mancato rispetto orario, ecc)	€ 160,00	€ 500,00
L'inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.	€ 160,00	€ 500,00
Inosservanza dei divieti del presente regolamento	€ 160,00	€ 500,00
Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi.	€ 160,00	€ 500,00